



# Tribunale di Pisa

Piazza della Repubblica, 5  
tel.050 513711 - [tribunale.pisa@giustizia.it](mailto:tribunale.pisa@giustizia.it)



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA



AA TOSCANA  
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Sezione Territoriale di Pisa

## RACCOMANDAZIONI PER IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI

il Tribunale di Pisa

l'Ordine degli Avvocati di Pisa

l'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia ed i Minori

l'Associazione Matrimonialisti Italiani

l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

- tenuto conto della normativa internazionale vigente in materia di tutela del minore di età ed in particolare della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo dell'ONU del 1958, della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con Legge 176/1991, della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata dall'Italia con Legge n.77/2003, delle Linee Guida del Consiglio dei Ministri del Consiglio di Europa, adottate il 17 novembre 2010;
- tenuto conto altresì della normativa nazionale in materia di tutela del minore di età ed in particolare dalla Legge 184 del 1983, della Legge n. 206/2021 e del Decreto legislativo n. 149/2022;
- tenuto conto ancora del Codice Deontologico Forense del 31 gennaio 2014 e successive modifiche;

- tenuto conto infine delle Raccomandazioni del Consiglio Nazionale Forense per gli Avvocati Curatori Speciali dei minori del 22 giugno 2022;

ritengono opportuno predisporre le seguenti **RACCOMANDAZIONI** alle quali il Curatore Speciale del minore potrà ispirarsi nell'esercizio del suo Ufficio affinché sia garantita la più ampia tutela sostanziale e processuale dei diritti e degli interessi del minore nei giudizi che li riguardano

#### **A) INDIPENDENZA ED AUTONOMIA**

- 1) Il Curatore Speciale del minore svolgerà il proprio incarico in modo indipendente dalle altre parti del giudizio, nell'esclusivo interesse del minore e nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa internazionale e nazionale che lo riguardano.
- 2) Il Curatore speciale del minore si atterrà ai principi generali deontologici ed in particolare a quelli contenuti negli artt. 9, 14 e 15, 19 e 56 del Codice Deontologico Forense.
- 3) L'Avvocato nominato si asterrà dall'assumere l'incarico di Curatore Speciale del minore quando i legali delle altre parti facciano parte della stessa società o associazione professionale o esercitino negli stessi locali.
- 4) L'Avvocato nominato si asterrà dall'assumere l'incarico di Curatore Speciale del minore quando abbia assistito e rappresentato come difensore, anche in altre controversie, una delle parti o componenti dello stesso nucleo familiare.
- 5) Nel caso in cui sussistano esigenze di protezione, il Curatore speciale del minore manterrà la segretezza della residenza e del domicilio del minore.
- 6) Il Curatore Speciale del minore garantirà l'anonimato del proprio assistito e si asterrà dal comunicare notizie relative al procedimento a soggetti estranei al giudizio.
- 7) Il Curatore Speciale del minore svolgerà il proprio Ufficio in piena autonomia, pur nell'ambito e nei limiti del decreto di nomina ed in conformità ai poteri attribuitigli dall'Autorità Giudiziaria e dalla legge.

#### **B) FORMAZIONE E COMPETENZA**

- 1) L'Avvocato che intenda svolgere l'Ufficio di Curatore Speciale del minore si doterà di una formazione specifica, qualificata e multidisciplinare, soprattutto nelle materie attinenti al diritto delle famiglie, delle persone e dei minori, formazione che curerà ed aggiornerà costantemente.
- 2) L'Avvocato che presenti la domanda di iscrizione all'elenco dei Curatori Speciali del minore allegherà il proprio curriculum formativo da aggiornare annualmente.

- 3) L'Avvocato che non intenda più svolgere il ruolo di Curatore Speciale del minore chiederà tempestivamente la cancellazione dall'elenco in modo da evitare che la nomina poi rinunciata ritardi lo svolgimento del giudizio e la tutela del minore.
- 4) L'Avvocato nominato si asterrà dall'assumere l'incarico di Curatore Speciale del minore quando non sia in grado di assolvere l'Ufficio tempestivamente.
- 5) Nella scelta dell'Avvocato al quale affidare l'incarico di Curatore Speciale del Minore, l'Autorità Giudiziaria potrà attingere dall'apposito elenco tenuto presso il Tribunale di Pisa al quale potranno iscriversi tutti coloro che ritengono di dare la propria disponibilità a svolgere tale Ufficio; nella scelta potrà tenersi conto del curriculum e di ogni altra utile circostanza, anche al fine di consentire, ove possibile, nell'attribuzione degli incarichi, una rotazione dei professionisti inseriti in detto elenco, fermi restando, in ogni caso, la libertà di scelta ed il pieno potere discrezionale dell'Autorità Giudiziaria, come previsti dalla normativa vigente, nell'individuazione del Curatore Speciale del minore da nominare.

**C) RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA, CON LE PARTI ED I LORO DIFENSORI E CON TUTTI I SOGGETTI CHE A VARIO TITOLO SI PRENDONO CURA DEL MINORE**

- 1) Il Curatore Speciale del minore svolgerà il proprio incarico secondo i principi improntati a correttezza, lealtà e collaborazione nei confronti di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel giudizio e/o che si occupano del minore, nel rispetto altresì del dovere di colleganza ove si trovi a rapportarsi con i difensori delle parti;
- 2) Il Curatore Speciale, ove lo ritenga necessario, chiederà chiarimenti all'Autorità Giudiziaria in ordine al contenuto del proprio incarico e, ove indispensabile, l'autorizzazione a compiere atti e/o indagini non previste nel decreto di nomina;
- 3) Dopo la nomina e l'accettazione dell'incarico, il Curatore Speciale avrà cura di esaminare gli atti, i documenti ed i provvedimenti presenti nel fascicolo telematico e prenderà contatto, per assumere tutte le informazioni necessarie, con i difensori delle parti e con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella tutela, cura ed assistenza del minore.
- 4) Il Curatore Speciale del minore potrà costituirsi in giudizio nell'interesse del minore nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, partecipando personalmente alle udienze civili;
- 5) I contatti del Curatore Speciale del minore con i genitori e con tutte i soggetti privati costituiti in giudizio avverranno per il tramite dei rispettivi difensori con i quali vi sarà

*Roberto*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

uno scambio reciprocamente condiviso delle informazioni, salvo che tale scambio non pregiudichi l'interesse del minore.

- 6) Il Curatore Speciale del minore terrà contatti, parteciperà ed organizzerà, ove possibile, incontri periodici con tutti i soggetti pubblici e privati - diversi dalle parti del giudizio - che si prendono cura a vario titolo del minore (a titolo esemplificativo: tutore, psicologi, psichiatri, servizi sociali, responsabili di comunità, educatori, affidatari etc.) nei confronti dei quali presterà la massima collaborazione.
- 7) Il Curatore Speciale del minore riferirà periodicamente all'Autorità Giudiziaria circa l'andamento degli interventi e dello svolgimento del proprio incarico attraverso note difensive.

#### **D) ASCOLTO DEL MINORE**

- 1) Il Curatore Speciale del minore procederà all'ascolto del minore valutandone la capacità di discernimento e secondo le modalità più confacenti all'interesse, all'età ed alle condizioni psico-fisiche dello stesso, anche avvalendosi della collaborazione dei terapeuti, dei servizi sociali e di tutti i soggetti che si prendono a vario titolo cura del minore.
- 2) Nel caso di minore infra-dodicenne e/o minore, anche ultra-dodicenne, che sia affetto da disturbi e/o patologie psico-fisici, il Curatore Speciale del minore, verificatane la capacità di discernimento, valuterà se procedere agli incontri/colloqui e, in caso affermativo, coinvolgerà preferibilmente in tali adempimenti i soggetti di cui al precedente punto, condividendo con loro la scelta del luogo ove effettuarli e le modalità dell'ascolto.
- 3) Il Curatore Speciale del minore ultra-dodicenne incontrerà il minore, sempre che non ricorrano le condizioni previste da precedente punto 2), preferibilmente presso il proprio studio - salvo che ciò non sia in contrasto con l'interesse dello stesso - anche da solo e previa informazione ai genitori tramite i loro difensori.
- 4) Qualora il minore sia ospite di comunità o di case famiglia/rifugio o di altri Istituti di cura, il Curatore Speciale del minore valuterà se incontrarlo nel luogo del suo domicilio sempre coordinandosi con i soggetti di cui al punto 1 della presente sezione.
- 5) Il Curatore Speciale del minore valuterà, ove necessario e/o opportuno, se incontrare i fratelli/sorelle maggiori di età del minore dai quali avrà ottenuto la disponibilità.
- 6) Il Curatore Speciale del minore raccomanderà ai genitori ed a tutte le parti del giudizio che hanno contatti con il minore, di astenersi da comportamenti finalizzati a condizionare il minore stesso in vista dell'ascolto.

- 7) In occasione del primo incontro del minore, ove possibile, il Curatore Speciale del minore fornirà al medesimo, in termini comprensibili e coerenti con il suo grado di discernimento, con l'età e con le sue condizioni psico-fisiche, le informazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda, assicurandosi che egli abbia compreso; il minore sarà incoraggiato ad esprimere liberamente il proprio pensiero e la propria opinione e sarà informato che quanto dirà sarà tenuto in considerazione unitamente agli altri aspetti che emergeranno nel giudizio.
- 8) Il Curatore Speciale del minore parteciperà alle udienze in cui si procederà all'ascolto del minore senza che sia necessaria l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.
- 9) Nel caso di ammissione nel giudizio di Consulenza Tecnica d'Ufficio, il Curatore Speciale assisterà alle operazioni peritali che prevedano la partecipazione del minore da solo e/o insieme ai genitori e presterà la massima collaborazione nel fornire al CTU informazioni sul minore. Il Curatore Speciale potrà, se del caso, nominare un proprio consulente.

Pisa, 28 novembre 2023

per il Tribunale di Pisa

  
Presidente Dott.ssa Beatrice Dani


per l'Ordine degli Avvocati di Pisa

  
Presidente Avv. Paolo Oliva


per AIAF Toscana (Sezione di Pisa)

  
Avv. Silvia Taccini

per AMI Pisa

  
Avv. Roberta Rossetto

per Ondif Pisa

  
Avv. Luisa Ciampolini